

Porro ai voti il processo verbale testè letto. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Il deputato Sella Gregorio ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SELLA G. Colla petizione 6720, i comuni di Mosso Santa Maria, di Mosso valle inferiore e superiore, di Veglio, di Pistolesa, di Ternengo e di Sostegno, comuni del circondario di Biella, chiedono lo stabilimento di un liceo in quella città.

Pregherci la Camera d'inviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire le altre analoghe.

Colla petizione 6719, vari fabbricatori di tessuti delle antiche provincie dello Stato (rappresentati da 27 fra le primarie case di Torino e di Genova) chiedono pronti ed opportuni provvedimenti per far cessare gl'inconvenienti derivanti dal non essere ancora stati estesi ed applicati nella Lombardia i regolamenti e le discipline doganali necessarie per impedire il contrabbando.

Pregherci pure la Camera a voler deliberare che questa petizione sia riferita d'urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Gregorio Sella chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il numero 6720, sporta da diverse Giunte municipali del circondario di Biella, petizione che si riferisce alla domanda dello stabilimento di un liceo nel capoluogo di quel circondario medesimo.

Questa petizione, come già fu deciso dalla Camera, sarà inviata alla Commissione con raccomandazione che venga riferita d'urgenza unitamente a tutte le altre ch'hanno lo stesso oggetto.

Non è quindi più il caso di provocare alcuna deliberazione in proposito.

Inoltre l'onorevole preopinante chiede l'urgenza per la petizione 6719, la quale riguarda i regolamenti disciplinari doganali necessari per impedire il contrabbando.

Questa petizione che porta il n° 6719, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DI TERMINI DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE SULL'ENFITEUSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge concernente la proroga de' termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi, e di altre simili concessioni perpetue.

Darò lettura del progetto di legge della Commissione:

« *Articolo unico.* I termini stabiliti dal secondo alinea dell'art. 14 della legge 13 luglio 1857, per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre concessioni perpetue, e dal successivo art. 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono nuovamente prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza de' rispettivi termini prorogati. »

La discussione generale è aperta.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare onde proporre, d'accordo colla Commissione, una modificazione al suo progetto.

MOSCA, relatore. Come spiega la nostra relazione, la Commissione a sopprimere l'articolo secondo era indotta dalla considerazione che questo secondo articolo non portasse al-

cuna utilità evidente, ma posteriormente, riflettendo che non rimarrebbero che dodici giorni a che la legge fosse promulgata con effetto obbligatorio in tutte le parti dello Stato, e ritenuto che i termini da prorogarsi verrebbero a scadere nel giorno 13 prossimo venturo luglio, e che, secondo la legge di promulgazione, le leggi non entrano in vigore che dieci giorni dopo la promulgazione in terraferma, e quindici giorni dopo nelle isole appartenenti allo Stato, risulta opportuno di mantenere la disposizione dell'articolo secondo del progetto ministeriale, il quale permette di calcolare sopra un tempo più conveniente per assicurare la promulgazione della legge, di cui trattasi, con effetto obbligatorio.

In conseguenza la Commissione proporrebbe che l'articolo unico si intitolasse articolo primo, e che dopo questo venisse l'articolo secondo del progetto ministeriale quale il Ministero lo ha presentato. Nel resto la Commissione mantiene le sue modificazioni.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro di dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io avea proposto quell'articolo secondo appunto in vista delle considerazioni che avevo previste, e che furono testè accennate dall'onorevole deputato Mosca. Pertanto, siccome egli proporrebbe adottarsi il progetto del Ministero, io naturalmente non ho nulla a ridire.

Del pari accetto l'articolo primo, vale a dire di portare ad un anno quel termine ch'io avea nel mio progetto proposto di soli sei mesi.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

La parola è al deputato De Bernardis.

DE BERNARDIS. La legge 13 luglio 1857 contempla tre casi: il primo caso è quello in cui l'affrancazione è operata entro i termini stabiliti e successivamente prorogati dalla legge; il secondo caso è quello in cui l'affrancazione entro gli stessi termini non sia stata operata, ma il direttario si trovi munito di un titolo; il terzo caso è quello in cui nè entro i termini stabiliti sia stata operata l'affrancazione, nè il direttario sia munito di titolo.

Del primo caso non occorre parlare: occorre parlare degli altri due, e confrontare le relative disposizioni della legge a loro riguardo.

Nel secondo caso, che è quello dell'affrancazione non operata dal direttario munito di titolo, la legge ha saviamente provveduto tanto all'interesse del direttario, quanto all'interesse dei terzi mediante l'iscrizione da farsi sul catasto, tanto alla colonna del direttario, quanto a quella dell'utilista, e mediante la trascrizione del titolo da farsi all'ufficio delle ipoteche. In questo modo la legge ha guarentito l'interesse del direttario quanto al suo condominio od al suo dominio diretto, ed ha pur guarentito l'interesse del terzo, il quale in modo pubblico è diffidato di questa comproprietà che compete sul fondo ad un altro.

Ma la legge non ha egualmente provveduto agl'interessi del direttario e del terzo nell'ultimo caso, nel caso, cioè, dell'affrancazione non operata dal direttario non munito di titolo. La legge ha, in quest'ultimo caso, provveduto sibbene all'interesse del direttario, avendogli sospeso i termini della iscrizione e della trascrizione finchè con una sentenza definitiva non abbia fatto riconoscere i suoi diritti rispetto all'utilista. Ma non ha punto la legge provveduto all'interesse del terzo. Il terzo, che non vede all'ufficio delle ipoteche alcuna trascrizione, non per questo può dedurne in conseguenza che dominio diretto non esista, perchè l'inesistenza dell'iscrizione al catasto, l'inesistenza della trascrizione all'ufficio delle ipo-